



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio... 1568/19 X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 72 del 18/06/2020

**Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53
“Sistema regionale di protezione civile” (Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 145 del 13/12/2019).**

Relazione tecnica

Il presente schema di disegno di legge intende apportare alla legge 12 dicembre 2019 n. 53, alcune modifiche dirette a prevenire dubbi interpretativi, con relative ricadute applicative, e possibili rilievi di legittimità sotto il profilo della conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia di protezione civile. Nel contempo, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del testo, si introducono correttivi per eliminare refusi e assicurare maggiore sistematicità al testo.

Lo schema di disegno di legge proposto in approvazione è composto da relazione tecnica ed articolato ed è accompagnato, per facilità di lettura, dal testo della legge 53/2019 coordinato con le modifiche oggetto del presente provvedimento.

A. Si illustrano qui di seguito le modificazioni da apportare alla l.r. 53/2019 per rimuovere possibili incertezze ermeneutiche e rilievi di costituzionalità.

I. Vi è un primo gruppo di modificazioni dirette a precisare le forme di collaborazione e coordinamento tra gli apparati statali, regionali e degli enti locali che la legge in argomento ha previsto allo scopo di migliorare il sistema regionale della protezione civile ed accrescere le condizioni di sicurezza del territorio regionale e dei suoi cittadini e che devono trovare il loro fondamento in leggi o in specifici accordi e/o intese con i soggetti interessati.

Rientrano in tale gruppo di modifiche:

- la seguente riformulazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4: *"Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche e ove consentito dalla legislazione nazionale, previa specifiche intese e accordi, il Sistema regionale di protezione civile può essere supportato nelle proprie attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il Sistema nazionale di protezione civile, coordinate dalle Prefetture"*;

- la soppressione delle lettere d), e), f) e i) al comma 3 dell'articolo 7;

- l'introduzione nell'articolo 8 del seguente comma: *"2.bis I rappresentanti di organi e amministrazioni dello Stato o di altri soggetti pubblici possono essere nominati componenti del Comitato operativo regionale per l'emergenza e partecipare alle relative riunioni previa specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza"*;

- la seguente riformulazione della parte iniziale del comma 3 dell'articolo 13: *"Nel quadro delle disposizioni di cui al d.lgs. 1/2018 e nell'ambito delle forme di collaborazione specificatamente previste o consentite dalla legislazione nazionale, la Regione si avvale, ove necessario e previa specifiche intese e accordi, anche per il tramite delle prefetture, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge"*.

II. Un secondo gruppo di modifiche concerne le disposizioni che, nel riferirsi espressamente alle "organizzazioni di volontariato", sembrano escludere dal campo della loro applicazione le altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite che operano nel settore della protezione civile.



Rientrano in tale gruppo di modifiche:

- la sostituzione della locuzione "organizzazioni di volontariato" contenuta all'art. 5, comma 6, lett. j), all'art. 8, comma 4, quarto periodo, all'art. 16, commi 8 e 10, lett. a), all'art. 15 comma 1, all'art. 17, commi 1, 2, 3, 4 e 5, con la locuzione "*enti del Terzo settore che esercitano attività di protezione civile*". Sebbene il Codice della protezione civile non fornisca la definizione di "organizzazione di volontariato di protezione civile", fa riferimento però alle varie tipologie di enti del Terzo settore, focalizzando l'attenzione sull'esercizio dell'attività e non sulla formula organizzativa prescelta. L'art. 32, comma 3, del Codice specifica infatti che "*La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite*";
- la seguente parziale riformulazione del comma 2 dell'art. 16: "*per volontariato di protezione civile si intendono gli enti del Terzo settore che esercitano attività di protezione civile, ivi compresi i gruppi comunali di protezione civile, ed ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro*".

III. Ulteriori modificazioni dirette a rimuovere incertezze ed equivoci interpretativi riguardano:

- l'articolo 6, rubricato "*Funzioni e compiti dei comuni*", nella parte in cui - al comma 2 - non contempla espressamente l'attivazione degli interventi urgenti di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita da parte del comune interessato anche al verificarsi degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7;
- l'articolo 8 rubricato "*Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM)*", nella parte in cui - al comma 1 - ha lasciato la presidenza e la guida del Comitato in capo ad una figura politica, anziché spostarne la responsabilità in capo ad una figura tecnica gestionale che risponde all'autorità regionale di protezione civile.

B. Le restanti previsioni dell'articolo 1 del presente SDL contengono correttivi diretti a migliorare la sistematicità e la qualità del testo legislativo.

Dal presente SDL non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione.



Legge Regionale _____

Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 "Sistema regionale di protezione civile".

Art. 1


1. Alla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 "Sistema regionale di protezione civile" sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. all'art. 1, comma 5, dopo le parole "adeguate misure di supporto nel processo emergenziale", è aggiunta la parola: "*anche*";
 - b. all'art. 3, comma 3, lett. b), le parole "nell'ambito del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59" sono sostituite con le seguenti: "*nell'ambito della Rete dei Centri Funzionali ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 1/2018*";
 - c. all'art. 3, comma 3, lett. e) e j), le parole "piani di emergenza comunali e di protezione civile", sono sostituite con le seguenti: "*piani comunali di emergenza*";
 - d. all'art. 4, comma 1, il secondo periodo è sostituito col seguente: "*Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche e ove consentito dalla legislazione nazionale, previa specifiche intese e accordi, il Sistema regionale di protezione civile può essere supportato nelle proprie attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il Sistema nazionale di protezione civile, coordinate dalle Prefetture.*"
 - e. all'art. 5, comma 6, lett. m), le parole "piani comunali di protezione civile" sono sostituite con le seguenti: "*piani comunali di emergenza*";
 - f. all'art. 5, comma 6, lett. j), all'art. 8, comma 4, quarto periodo, all'art. 16, commi 8 e 10, lett. a), all'art. 17, commi 1, 2, 3, 4 e 5, le parole "organizzazioni di volontariato" è sostituita con le seguenti: "*enti del Terzo settore che esercitano attività di protezione civile*";
 - g. all'art. 6, comma 1, lettera b), terzo periodo, le parole "di piano di protezione civile" sono sostituite con le seguenti: "*di piano di emergenza*";
 - h. all'art. 6, comma 1, lettera f), le parole "delle associazioni di" sono sostituite con la preposizione: "*del*";
 - i. all'art. 6, comma 2, le parole "lettera a)" è sostituita con: "*lettere a), b) e c)*";
 - j. all'art. 7, comma 3, sono soppresse le lettere d), e), f), e i);

- k. all'art. 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3.bis I rappresentanti di organi e amministrazioni dello Stato o di altri soggetti pubblici possono essere nominati componenti del Comitato regionale permanente di protezione civile e partecipare alle relative riunioni previe intese con le amministrazioni di appartenenza";
- l. all'art. 8, comma 1, secondo periodo, dopo le parole "viene attivato" sono aggiunte le parole "e presieduto";
- m. all'art. 8, comma 2, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile";
- n. all'art. 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2.bis I rappresentanti di organi e amministrazioni dello Stato o di altri soggetti pubblici possono essere nominati componenti del Comitato operativo regionale per l'emergenza e partecipare alle relative riunioni previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza";
- o. all'art. 9, commi 1 e 3, le parole "stato di crisi" sono sostituite con "stato di emergenza"; analogamente, nella rubrica dell'articolo sono soppresse le parole: "di crisi e";
- p. all'articolo 13, comma 3, il periodo iniziale fino al segno grafico " : " è sostituito con: "Nel quadro delle disposizioni di cui al d.lgs. 1/2018 e nell'ambito delle forme di collaborazione specificatamente previste o consentite dalla legislazione nazionale, la Regione si avvale, ove necessario e previe specifiche intese e accordi, anche per il tramite delle prefetture, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge";
- q. all'art. 15, comma 1, le parole "alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore" sono sostituite con: "agli enti del Terzo settore che esercitano attività di protezione civile";
- r. all'art. 16, comma 2, le parole comprese da "è considerata" fino a "i gruppi comunali di protezione civile" sono sostituite con le seguenti: "per volontariato di protezione civile si intendono gli enti del Terzo settore che esercitano attività di protezione civile, ivi compresi i gruppi comunali di protezione civile, ed ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro";
- s. all'art. 17, comma 1, sono soppresse le parole: "delle stesse".

La Dirigente della Sezione Supporto Legislativo
Emma Ruffino



Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri



L'Assessore alla Protezione Civile
Antonio Nunziante

